



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 72 del 29/04/2022)

N° 197 del 05/09/2023

Oggetto: Approvazione dello schema di convenzione per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro/formazione con l'Istituto di Istruzione Superiore "Morante – Ginori Conti".	
Struttura Proponente	Direzione Amministrativa
Responsabile del procedimento	Direttore Amministrativo
Estensore	
Allegati n.	1

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 05/09/2023

Pubblicato a norma di Legge il 05/09/2023

Inviato al Collegio Sindacale il 05/09/2023

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 72 del 29.04.2022

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera DG n. 150 di presa d'atto della DGRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- La Delibera DG n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione funzionamento e l'organigramma dell'Istituto adottati con Delibera DG n. 150 del 31 maggio 2018 e già modificati con Delibera DG n. 11 del 13 gennaio 2020;

Richiamati:

- il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53” che disciplina, come definito all'art. 1 “[...] l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata: «alternanza», come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. [...]”;
- la Legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ai commi dal 33 al 43 dell'art. 1, definisce le modalità organizzative dei percorsi di alternanza scuola-lavoro specificando che gli stessi sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa (POF) delle scuole superiori (istituti tecnici e professionali e licei) come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (cd. Legge di Bilancio 2019) che ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al citato D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, in “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento” (di seguito PCTO);

Considerato che:

- l'attività di formazione ed orientamento del percorso PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'Istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
- ciascun allievo beneficiario del percorso PCTO è inserito nella struttura ospitante in base ad una convenzione che prevede un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo professionale dell'indirizzo di studi;
- la titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è a carico dell'Istituzione scolastica;
- l'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro dipendente e la condizione di studente minore non fa acquisire agli stessi la qualifica di “Lavoratore minore” di cui alla Legge n. 977/67 e successive modifiche;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed equiparati ai lavoratori ex art.2 comma 1 lettera a) del decreto citato;
- l'Istituzione scolastica assicura che lo studente inserito nel percorso PCTO sia assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto da apposita Convenzione sottoscritta tra la scuola di appartenenza degli studenti da formare e la struttura ospitante;

Preso atto che l'Istituto di Istruzione Superiore "Morante – Ginori Conti" con nota Prot. 0013140 del 23/06/2023 ha richiesto l'attivazione di una nuova convenzione per l'accoglimento presso ISPRO, di alunni in percorsi PCTO proponendo lo schema di convenzione di cui all'allegato di lettera "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che ISPRO negli anni ha instaurato, sulla base della predetta normativa, proficui rapporti di collaborazione con diversi Istituti ed Enti di Formazione presenti sul territorio Provinciale tra cui l'Istituto di Istruzione Superiore "Morante – Ginori Conti" per lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola lavoro che costituiscono un elemento qualificante del processo formativo e una positiva occasione di raccordo tra gli alunni, le istituzioni, il territorio e il mondo del lavoro;

Dato atto che la Direzione dell'Istituto, verificata la disponibilità dei Direttori delle strutture che dovranno ospitare gli studenti in PCTO, si è espressa favorevolmente alla richiesta di attivazione di un nuovo accordo di collaborazione;

Dato atto, inoltre, che la stipula di suddetta convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l'Istituto;

Precisato che durante i percorsi gli studenti dovranno:

- 1) conformarsi ai principi contenuti nel Codice di Comportamento dell'Istituto adottato con DDG n. 265 del 30/10/2018;
- 2) attenersi alle istruzioni impartite dal tutor formativo della struttura riguardo al trattamento dei dati personali di terzi (utenti/pazienti) che si troveranno eventualmente a trattare nello svolgimento della loro attività mediante specifico atto di autorizzazione al trattamento loro consegnato che dovrà essere sottoscritto per accettazione;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della convenzione per l'accoglimento presso ISPRO, di studenti in percorsi PCTO;

Ritenuto, ancora, di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi della normativa vigente, per motivi di urgenza correlati all'esigenza di avviare la programmazione dei percorsi prima dell'inizio dell'anno scolastico 2023/2024 e regolamentare e formalizzare i rapporti di collaborazione tra ISPRO e l'Istituto di Istruzione Superiore "Morante – Ginori Conti";

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

Preso atto della sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in parte narrativa che s'intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare lo schema di convenzione con l'Istituto di Istruzione Superiore "Morante – Ginori Conti" allegato di lettera "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per la definizione del percorso formativo/orientamento con le Strutture di ISPRO coinvolte;
- 2) di attivare la programmazione per lo svolgimento dei "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – PCTO";
- 3) di dare atto che il presente accordo decorre dalla data dell'ultima firma e non prevede oneri aggiuntivi per l'Istituto;
- 4) di nominare il Dr. Rosario Notaro Responsabile per ISPRO per la gestione della convenzione in parola;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente, per motivi di urgenza correlati all'esigenza inserire i percorsi suddetti all'interno della programmazione prima dell'inizio dell'anno scolastico 2023/2024 e regolamentare e formalizzare i rapporti di collaborazione tra ISPRO e l'Istituto di Istruzione Superiore "Morante – Ginori Conti";

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Roberto Gusinu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Enrico Volpe

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Katia Belvedere

Elenco degli allegati

Allegato lettera "A" Convenzione tra l'Istituto di Istruzione Superiore "Morante – Ginori Conti"
e ISPRO per per l'attivazione di percorsi PCTO n. pagine 4

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Direzione Aziendale

S.C. Core Research Laboratory

S.C. Attività Tecnico-Amministrative

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche

CONVENZIONE TRA L'ISTITUZIONE SCOLASTICA E

SOGGETTO OSPITANTE

TRA

L'Istituto d'Istruzione Superiore "Morante – Ginori Conti" con sede in Firenze, Via Chiantigiana, 26/A, codice fiscale 94017140487 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Laura Giannini nata a Cortona (AR) il 14/08/1963, codice fiscale GNNLRA63M54D077P;

E

L'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica – ISPRO - con sede legale in Via Cosimo il Vecchio, 2 – 50139 Firenze, codice fiscale 94158910482 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dall'Avv. Katia Belvedere nata a Pizzo il 06/04/1970, codice fiscale BLVKTAD46G722O;

Premesso che

- La legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"
- che l'art. 2 del d.lgs 77/05 stabilisce le finalità dell'alternanza, ovvero arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; "
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica – ISPRO, qui di seguito indicata come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture **fino a N 3 studenti** in PCTO (percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento) su proposta dell'Istituto Morante – Ginori Conti, di seguito indicato anche come "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in PCTO (percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento) è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento dei PCTO (percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento) è coordinata da un docente tutor interno (di seguito tutor scolastico), designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo beneficiario dei PCTO (percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento) inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo.
5. La titolarità del percorso formativo e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor scolastico svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti che esercitano la potestà genitoriale)
 - b) assiste e guida lo studente nei PCTO (percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento) e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) si fa carico di controllare la regolare frequenza ai percorsi offerti, secondo il calendario stabilito nel patto formativo, e di segnalare in tempo utile al tutor formativo esterno ogni possibile variazione (ad es. entrate/uscite anticipate/posticipate);
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza dei PCTO (percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento), da parte dello studente coinvolto;
2. Il tutor esterno svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina la realizzazione del percorso formativo in accordo e in coerenza con i percorsi offerti dalla struttura ospitante;
 - b) assiste e guida lo studente nei PCTO (percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento) e ne verifica, in collaborazione con il tutor scolastico, il corretto svolgimento;
 - c) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
 - d) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
 - a) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo;
 - b) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor scolastico affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento dei PCTO (percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento) il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo;
 - b) rispettare il calendario delle attività e partecipare in modo attivo alle stesse;

- c) tenere un comportamento adeguato e consono all'ambiente lavorativo;
- d) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- e) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- f) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- g) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i dei PCTO (percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento) contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO (percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento);
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor scolastico che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dei PCTO (percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento), nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto laboratoriale;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor aziendale in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data di avvio delle attività formative, antecedentemente rispetto all'inizio dell'anno scolastico 2023/2024 e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun progetto formativo personalizzato e/o di classe presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente accordo si rinvia alle norme sulla competenza territoriale di cui al D. lg.vo 104/2014 e s.m.i., salvo l'impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

Art. 9

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A -Tariffa Parte I, del D.P.R. 642/1972. Le spese di bollo sono poste a carico dell'ISS "Morante-Ginori Conti".

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

Luogo e Data

.....

ISS "MORANTE-GINORI CONTI"

ISTITUTO PER LO STUDIO, LA
PREVENZIONE E LA RETE
ONCOLOGICA

Legale rappresentante

Legale rappresentante

Laura Giannini

Avv. Katia Belvedere